



Notaio
Avv. Paolo De Martinis
gia Docente
di Diritto Privato
Universita di Bergamo

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e natura

1. E' costituita la **"Associazione Italiana delle Aziende Familiari"** (in sigla AIdAF) (d'ora innanzi, la "Associazione").
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e opera secondo le norme e i principi del Codice Civile (e, in particolare, quelli di cui agli artt. 14 e seguenti) e in conformità al suo statuto.
3. Per "aziende familiari" (d'ora innanzi, le "Aziende Familiari") si intendono i soggetti giuridici, italiani o stranieri, titolari di aziende, operanti in qualsiasi settore economico, nelle quali, da almeno due generazioni:
 - a) una famiglia italiana, sia con riguardo a una azienda ubicata in Italia che con riguardo a una azienda situata all'estero; oppure:
 - b) una famiglia straniera, con riguardo a una azienda ubicata in Italia;
detenga (o più famiglie collegate tra loro da legami di parentela o da solide alleanze detengano), direttamente o indirettamente, il potere di nominare gli organi di governo societario;
 - c) un esponente di una di dette famiglie (una "Famiglia") sia, di norma, componente di uno degli organi di governo societario e rivesta all'interno di essi funzioni apicali.

4. Rientrano nel novero delle Aziende Familiari anche le società quotate in un mercato regolamentato se tra gli azionisti vi sia una o più Famiglie titolare di una quota di capitale sociale che attribuisca almeno il 25 per cento dei voti nell'assemblea ordinaria.

5. In specifici e limitati casi e per motivate ragioni, il Consiglio Direttivo può ritenere sussistere la natura di Azienda Familiare in fattispecie che non abbiano le caratteristiche di cui ai commi precedenti; ad esempio possono essere ammessi come Associati i componenti di una Famiglia che:

a) essendo stata titolare di una Azienda Familiare e che l'abbia alienata o cessata, sia in procinto di dar corso a una nuova iniziativa imprenditoriale di natura familiare;

b) abbiano istituito una fondazione dei cui organi di amministrazione e/o di controllo faccia parte almeno un appartenente a detta Famiglia.

Articolo 2 - Scopo dell'Associazione

1. L' Associazione ha il fine di favorire lo sviluppo delle Aziende Familiari, di tutelarle, di incentivarle, di promuovere l'immagine e di curarne gli interessi e, in particolare, di:

a) difendere e sostenere le Aziende Familiari ritenendole motore del sistema economico, proponendo e compiendo quelle azioni che gli organi dell' Associazione reputino convenienti a supporto degli interessi delle Aziende Familiari;

- b) promuovere uno stile imprenditoriale ispirato a comportamenti caratterizzati da principi etici fondati sulla integrità, sulla responsabilità e sul merito;
- c) sollecitare, con opportune azioni, le modifiche legislative, societarie e fiscali, necessarie o utili al fine della tutela delle Aziende Familiari e del loro successo;
- d) operare a favore delle Aziende Familiari nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, in ambito internazionale, nazionale e locale;
- e) favorire le relazioni tra le Aziende Familiari di diversi Paesi, apprestando i presupposti e le condizioni affinché si possano reciprocamente trasferire conoscenze ed esperienze e si possa contribuire a conferire maggiore visibilità alle singole associazioni nazionali nei confronti dei rispettivi "policy makers";
- f) avviare e realizzare tutte quelle iniziative che tendono allo studio e alla soluzione dei problemi delle Aziende Familiari e collaborare, sempre in una posizione di indipendenza, con istituzioni pubbliche e private;
- g) diffondere presso il pubblico una adeguata conoscenza della specifica identità delle Aziende Familiari e di ciò che esse rappresentano nel contesto economico, per la loro rilevanza come struttura primaria di formazione del benessere sociale e di promozione della occupazione e per il loro ruolo nello sviluppo economico, evidenziando anche la funzione economica e

sociale dell'imprenditore familiare;

h) condurre ricerche scientifiche e attività formative, anche con seminari e conferenze, con il fine di incoraggiare, promuovere e sviluppare le Aziende Familiari;

i) svolgere una azione di formazione e di acculturamento fra i componenti delle Famiglie per rafforzare sia la loro preparazione, improntata al principio di meritocrazia, sia la loro capacità di operare unite per i comuni interessi;

l) essere per gli Associati stimolo del loro spirito imprenditoriale e punto di incontro per lo scambio di esperienze; favorire le relazioni e i legami fra i componenti di giovane età delle Famiglie;

m) avvalersi di partners istituzionali esterni, in grado di cooperare fattivamente alle iniziative dell' Associazione, privilegiando le attività di ricerca, di formazione e di comunicazione presso gli opinion leader ed il pubblico per una corretta promozione del ruolo delle aziende di famiglia;

n) prestare i servizi dianzi enunciati sia a favore dei componenti dell'Associazione che di entità che non siano parte dell' Associazione, eventualmente verso la prestazione di un compenso.

Articolo 3 - Sede e durata

1. La sede dell'Associazione è in Milano.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Ammissione degli Associati

1. Sono Associati Promotori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione, alla stesura e approvazione del suo iniziale statuto e alla nomina del primo Consiglio Direttivo.

2. Sono Associati Fondatori coloro che abbiano presentato domanda di adesione entro il 30 settembre 1998 e che siano stati ammessi dal primo Consiglio Direttivo.

3. Possono essere Associati, nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo, adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, i soggetti giuridici titolari di Aziende Familiari, così come definite all'articolo 1 del presente statuto, che abbiano un posizionamento significativo all'interno del loro settore e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti (da considerarsi con riferimento all'ultimo esercizio sociale):

a) patrimonio netto di almeno un milione di euro;

b) ricavi pari ad almeno cinque milioni di euro;

c) almeno trenta persone tra dipendenti e collaboratori a vario titolo.

4. Ciascun Associato designa uno ed un solo soggetto destinato a rappresentarlo in Assemblea, scegliendolo tra gli appartenenti alla Famiglia proprietaria o a una delle Famiglie proprietarie.

Articolo 5 - Diniego di ammissione, sospensione, esclusione e

recesso

1. Gli Associati ovvero i soggetti designati ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente statuto non devono:

a) aver tenuto comportamenti che il Consiglio Direttivo qualifichi quali particolarmente gravi;

b) aver riportato condanne di natura penale che, per la natura del reato, la sua gravità, il tempo in cui è stato commesso e il grado di giudizio in cui è stato accertato, siano reputate dal Consiglio Direttivo incompatibili con l'appartenenza all'Associazione e con la partecipazione ai suoi organi.

1.bis Gli Associati devono sottoscrivere il Codice Etico dell'Associazione per il tramite dei soggetti designati ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente statuto.

2. In relazione a quanto prescritto nel comma 1, il Consiglio Direttivo può, caso per caso (escludendosi dal quorum costitutivo e deliberativo il componente del Consiglio Direttivo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi):

a) non accogliere la domanda di adesione all'Associazione, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti aventi diritto al voto;

b) sospendere un Associato dalla partecipazione all'Associazione e ai suoi organi, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti aventi diritto al voto;

c) escludere un Associato dalla partecipazione all'Associazione, con il voto unanime dei suoi componenti aventi diritto al voto;

d) richiedere ad un Associato la sostituzione del soggetto dal medesimo designati ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente statuto, con il voto unanime dei suoi componenti aventi diritto al voto.

3. Il Consiglio Direttivo dichiara escluso dall'Associazione l'Associato che abbia perduto i requisiti per essere ammesso quale Associato. Il soggetto designato dall'Associato escluso si intenderà a sua volta decaduto da tutte le cariche eventualmente ricoperte.

4. E' altresì escluso dall'Associazione, con effetto dall'inizio dell'anno solare successivo al secondo esercizio in cui si verifica la morosità, l'Associato che per due esercizi non effettui il versamento della quota associativa annuale. L'esclusione non libera l'Associato dai versamenti dovuti. Il soggetto designato dall'Associato escluso si intenderà a sua volta decaduto da tutte le cariche eventualmente ricoperte.

5. Ciascun Associato può recedere in ogni momento dall'Associazione attraverso dichiarazione di recesso da comunicarsi al Presidente del Consiglio Direttivo e ha effetto:

a) dall'inizio dell'anno successivo, se dichiarato entro il 30 ottobre;

b) dall'inizio del secondo anno successivo, tra l'1 novembre e il 31 dicembre.

6. L'Associato escluso o receduto dall'Associazione non ha diritto al rimborso di ogni versamento che abbia a qualsiasi

titolo effettuato a favore dell'Associazione.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Ogni Associato deve osservare il presente statuto, il Codice Etico dell'Associazione e le decisioni regolarmente assunte dagli organi statutari, nonché corrispondere all'Associazione la "quota associativa annuale".

2. Ogni Associato ha il diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea per il tramite del soggetto designato dal medesimo ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente statuto, e, se il soggetto designato è di età ricompresa tra 28 e 70 anni (salvo preventiva motivata deroga da parte del Consiglio Direttivo), ha diritto di essere eletto alle cariche sociali.

3. L'Associato moroso nel versamento della "quota associativa annuale" non ha diritto di prendere parte alle attività dell'Associazione e non può intervenire né votare nell'Assemblea, ed il soggetto dal medesimo designato è sospeso dalle cariche eventualmente ricoperte all'interno dell'Associazione

4. Fermo restando l'assenza di scopi lucrativi, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione dell'associazione, nonché ad eventuali dirigenti, saranno improntati ai principi di proporzionalità e trasparenza, nei limiti dei trattamenti economici previsti per il comparto del Terzo Settore.

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della Associazione e le sue decisioni, validamente assunte, sono vincolanti per tutti gli Associati e per gli organi dell'Associazione.

2. L'Assemblea è:

a) straordinaria quando è convocata per assumere decisioni di modifica dello statuto e per decidere lo scioglimento dell'Associazione

b) ordinaria in ogni altro caso; in particolare, l'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali e su ogni altro argomento, anche attinente alla gestione dell'Associazione, che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione degli Associati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno prima del 30 giugno per la presentazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. In tale sede gli Associati sono aggiornati circa le attività che l'Associazione ha in atto o intende programmare nel corso dell'esercizio.

4. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano del Consiglio Direttivo; la convocazione può essere chiesta, con istanza motivata, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Diret-

tivo oppure da un decimo degli Associati.

5. La convocazione dell'Assemblea è fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, nonché mediante affissione presso la sede sociale e la pubblicazione sul sito internet; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere spedito e pubblicato almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente; in mancanza, è presieduta dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

7. Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

8. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, della maggioranza degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qua-

lunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

10. Per le delibere in merito allo scioglimento e per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

11. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

a) nel medesimo luogo siano presenti almeno il Presidente della riunione e il Segretario;

b) i partecipanti alla riunione siano identificati;

c) i partecipanti alla riunione abbiano la possibilità di intervenire attivamente nel dibattito nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ed è formato da sette a quindici componenti, scelti fra i designati degli Associati, che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale.

2. L'Assemblea può nominare componenti del Consiglio Diret-

tivo, in ragione della loro vicinanza alle tematiche delle Aziende Familiari, anche soggetti (quali accademici, professionisti, uomini di cultura, manager, eccetera) che non siano scelti fra i designati degli associati (cosiddetti "Componenti Indipendenti" del Consiglio Direttivo); il numero dei Componenti Indipendenti non può superare la quota di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo in carica. Anche i Componenti Indipendenti devono essere di età compresa tra i 28 e i 70 anni.

3. I Componenti Indipendenti devono dichiarare, all'atto della loro entrata in carica, se abbiano con gli Associati rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita; analoga dichiarazione è dovuta nel caso in cui i Componenti Indipendenti inizino detti rapporti in corso di carica.

4. Al fine della presentazione all'Assemblea delle candidature alla carica di componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente nomina, sei mesi prima della propria scadenza, un Comitato Nomine, composto da tre membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso, con il compito di effettuare tutte quelle consultazioni con gli Associati che ritenga opportune e di sollecitare la formulazione di candidature. Il Comitato Nomine deve operare in modo che risulti, per iscritto, l'avvenuta consultazione di almeno dieci Associati. Il Comitato Nomine predispone e presenta in

sede di Assemblea una lista di candidature disponibili.

5. I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle normative tempo per tempo in vigore con riferimento agli organi amministrativi e di controllo di società quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. La perdita dei requisiti di onorabilità comporta l'automatica decadenza dalla carica.

6. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo è di competenza dell'Assemblea, con decisione da adottarsi in occasione dell'elezione dei suoi componenti.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo, ma con la limitazione che, ad ogni rinnovo di cariche, almeno la metà dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo sia di nuova nomina; a tal riguardo, in vista della scadenza del loro mandato, i componenti in carica del Consiglio Direttivo indicano i nominativi di coloro tra essi (diversi dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione) che non sono rieleggibili nel nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Tesoriere;
- b) può inoltre nominare da uno a tre Vice Presidenti (uno dei quali può avere la qualifica di "componente indipendente"), eventualmente fissandone i poteri;

c) può nominare (su proposta di almeno tre dei suoi componenti) uno o più Presidenti Onorari dell'Associazione, scelti tra i soggetti che abbiano rivestito la carica di Presidente dell'Associazione, i quali possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

9. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo non può essere delegato; l'assenza ingiustificata di un componente del Consiglio Direttivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dall'incarico.

10. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri.

11. Il Consiglio Direttivo:

a) elabora, una volta nominato, il programma del suo mandato, i temi da trattare e le modalità attraverso le quali intende realizzare tale programma;

b) dirige e amministra l'Associazione per realizzare gli scopi definiti nel presente statuto, per attuare il proprio programma e per dare esecuzione alle delibere adottate dall'Assemblea.

c) verifica che le iniziative programmate abbiano adeguata copertura finanziaria;

d) sceglie e nomina il Direttore dell'Associazione tra soggetti esterni e ne fissa i termini e la durata dell'incarico e la retribuzione;

e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dell'Associazione e sui relativi emolumenti.

12. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, almeno una volta al quadrimestre, su iniziativa del Presidente (o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano) o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

13. La convocazione viene effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno due giorni lavorativi prima dalla riunione, con specificazione degli argomenti da trattare.

14. Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Direttore o di uno dei componenti del Consiglio Direttivo che sia delegato dai partecipanti a svolgere la funzione di segretario. La verbalizzazione avviene sotto la responsabilità di chi presiede il Consiglio Direttivo.

15. Il Consiglio Direttivo delibera:

- a maggioranza semplice dei suoi componenti presenti per gli atti di ordinaria amministrazione; e:

- a maggioranza semplice, ma con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti in carica, per gli atti di straor-

dinaria

amministrazione.

16. A ogni componente del Consiglio Direttivo spetta un voto.

17. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

a) nel medesimo luogo siano presenti almeno il Presidente della riunione e il Segretario;

b) i partecipanti alla riunione siano identificati;

c) i partecipanti alla riunione abbiano la possibilità di intervenire attivamente nel dibattito nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

18. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, della metà più uno dei suoi componenti. In ogni altro caso di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, i componenti cessati sono sostituiti per cooptazione dai componenti rimasti in carica; i soggetti così nominati restano in carica fino alla scadenza di coloro che li hanno nominati.

Articolo 9 - Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione compete la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

b) sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni degli or-

gani dell'Associazione;

c) esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale e/o di volta in volta;

d) in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, chiedendone ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso;

e) può rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il componente presente più anziano assume provvisoriamente (previa constatazione di tale assenza o impedimento) le sue funzioni .

Articolo 10 - Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

2. Il Tesoriere ha il compito (da svolgere in proprio o affidandolo - sentito il parere del Consiglio Direttivo - a terzi di riconosciuta professionalità) di curare ogni attività attinente la contabilità dell'Associazione e la sua situazione patrimoniale e finanziaria. In particolare, il Tesoriere:

a) compila, controlla e conserva tutte le scritture contabili richieste dalla normativa vigente;

b) controlla la copertura finanziaria delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi sociali cui compete un potere di spesa.

3. Il Presidente e il Tesoriere operano, in via fra loro di-

sgiunta, sui conti correnti bancari dell' Associazione, nel rispetto delle decisioni del Consiglio Direttivo ed entro i limiti dei saldi attivi disponibili o dei fidi regolarmente concessi e accettati.

4. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Direttore a operare sui conti correnti dell'Associazione, secondo i poteri di firma stabiliti dal Direttivo. Dell'operatività sui conti il Direttore riferisce con periodica rendicontazione.

Articolo 11 - Direttore

1. Il Consiglio Direttivo sceglie e nomina il Direttore dell'Associazione, al di fuori dei propri componenti, e stabilisce i termini e le condizioni del suo incarico nonché i suoi compiti e i suoi poteri.

2. Il Direttore è l'organo esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile dello svolgimento delle attività dell' Associazione e del suo sviluppo secondo le linee programmatiche e gli indirizzi fissati dal Consiglio Direttivo e conformemente alle indicazioni ricevute dal Presidente.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico, composto da un massimo di dieci componenti (tra i quali il Presidente dell'Associazione e il Direttore Generale, facenti parte di diritto del Comitato Scientifico) e può nominare tra costoro il Presidente del Comitato.

2. Il Comitato Scientifico è composto da esponenti del mondo accademico (che siano preferibilmente espressione di una pluralità di Università), da esponenti del mondo delle professioni che abbiano attinenza con le Aziende Familiari e da esponenti del mondo della cultura imprenditoriale.

3. Il Comitato Scientifico ha un ruolo propositivo per l'attività dell'Associazione e un ruolo consultivo per tutte le questioni che gli organi dell'Associazione o i singoli suoi esponenti intendano sottoporre al parere del Comitato stesso.

4. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito del Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 13 - Comitato Giovani

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Giovani, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, scegliendoli tra i soggetti designati dagli Associati ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente statuto che abbiano un'età compresa fra i 18 e i 40 anni, e può scegliere tra costoro il Presidente del Comitato.

2. I componenti del Comitato Giovani possono essere nominati contemporaneamente anche componenti del Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato Giovani ha un ruolo propositivo per l'attività dell'Associazione con riferimento a tutte le questioni che ineriscano le problematiche giovanili all'interno delle Aziende Familiari.

4. Il Presidente del Comitato Giovani è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti dalla Assemblea anche al di fuori degli Associati. I Probiviri eletti nominano tra essi il Presidente del Collegio.

2. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere contemporaneamente componenti del Collegio dei Probiviri.

4. Il Collegio dei Probiviri:

a) esprime parere su ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati e l'Associazione o anche tra gli stessi Associati, quando questi ne facciano richiesta;

b) formula pareri non vincolanti ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti ordinari e da due componenti supplenti eletti dall'Assemblea, che ne designa pure il Presidente.

2. I Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Revisori, mediante visite e riunioni periodiche, ha il compito di controllare la contabilità del-

l'Associazione e di verificare che ai fondi dell' Associazione sia impressa la destinazione prevista dallo statuto secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente, mediante relazione scritta, all'Assemblea degli Associati sulla tenuta della contabilità e sullo stato del patrimonio.

Articolo 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla denominazione "AIdAF" (in qualsiasi modo e forma sia espressa) da ogni apporto non destinato alla copertura delle spese di esercizio, dal materiale librario e scientifico, dalle attrezzature e dal mobilio.

Articolo 17 - Quote associative annuali

1. Ogni Associato è obbligato al versamento in denaro di una "quota associativa annuale" di importo pari a quello tempo per tempo stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. I nuovi Associati sono tenuti al versamento in denaro:

- a) della "quota associativa annuale", stabilita dal Consiglio Direttivo per l'esercizio nel quale ha luogo l'ammissione; e:
- b) della "quota di ingresso" stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla "quota associativa annuale" e sulla "quota di ingresso" con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti eletti.

Articolo 18 - Libri dell'Associazione

1. L'Associazione tiene (in formato cartaceo o informatico) :
- a) il Libro Verbali del Consiglio Direttivo: al riguardo il Direttore, o il componente del Consiglio Direttivo nominato segretario di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redige il verbale della riunione che, una volta approvato nella successiva riunione del Consiglio, viene trascritto; il verbale deve essere firmato dal soggetto che ha presieduto la relativa riunione e dal soggetto che ha effettuato la verbalizzazione;
 - b) il Libro Verbali delle Assemblee, che è tenuto con le stesse modalità sopra indicate per il Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
 - c) il Registro degli Associati, sul quale sono riportati i dati identificativi degli Associati;
 - d) tutti gli altri libri la cui tenuta sia prescritta dalla legge.

2. Gli Associati possono aver visione del Libro Verbali delle Assemblee e del Registro degli Associati e possono chiedere di aver visione del Libro Verbali del Consiglio Direttivo ove il Consiglio Direttivo lo consenta; il diniego non deve essere motivato.

Articolo 19 - Bilancio.

1. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente, di norma entro il 30 aprile ed eccezionalmente, per giustificati motivi, entro il 30 giugno, il conto economico e lo stato patrimoniale dell'Associazione concernenti l'attività svolta

dall'Associazione nel precedente anno di calendario.

2. Detti documenti sono messi a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell'Assemblea convocata per approvarli.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che nominerà anche la persona del liquidatore, su proposta del Consiglio Direttivo e potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio Direttivo medesimo ; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to ELENA ZAMBON

F.to PAOLO DE MARTINIS Notaio (segue sigillo).